

STATUTO DI FINLOMBARDA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società per azioni, con socio unico, denominata "Finlombarda - Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Società per Azioni", brevemente "Finlombarda S.p.A" (di seguito, la "Società").

ART. 2

1. La Società ha sede legale ed amministrativa in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, trasferire ad altro indirizzo la sede sociale, nell'ambito del Comune sopra indicato, istituire e sopprimere ovunque unità locali ed operative.
3. Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale in altro Comune.
4. Il domicilio del socio unico, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto presso la sede sociale.

ART. 3

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO SOCIALE – FORME DI INTERVENTO – MODALITA' E LIMITI

ART. 4

1. La Società ha per oggetto sociale la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; a tal fine, essa può compiere tutte le operazioni e svolgere ogni attività connessa e strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1, al fine precipuo di favorire e contribuire allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale nel territorio della Regione Lombardia, nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dall'art. 48 dello statuto della Regione Lombardia ed in attuazione di programmi regionali, la Società può svolgere le attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) strutturazione, gestione ed erogazione di interventi finanziari, i cui beneficiari siano imprese lombarde o altri attori del sistema produttivo lombardo, ivi compresi i consorzi di garanzia fidi, nonché enti pubblici. Tale attività può essere svolta anche mediante acquisto, sia *pro solvendo*, che *pro soluto* di crediti;

- b) l'assunzione di partecipazioni;
 - c) la strutturazione, la gestione e la promozione di iniziative ed interventi nel settore delle infrastrutture per la competitività del sistema produttivo lombardo;
 - d) assistenza finanziaria nella progettazione, nello sviluppo di modelli e nella gestione di strumenti ed iniziative di finanza strutturata a favore del sistema regionale e locale;
 - e) gestione partecipazione a programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
 - f) consulenza in materia di finanza pubblica;
 - g) le attività connesse o strumentali, nonché ogni altra attività consentita agli intermediari finanziari dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:
- a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale, nonché,
 - b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed opportune, esclusa comunque la gestione diretta di aziende e la raccolta del risparmio tra il pubblico.
4. La Società svolge le attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale secondo il modello dell'"in house providing" ed in relazione a tali attività è soggetta a poteri di direttiva e controllo da parte della Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati da Regione Lombardia; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società'.
5. Quale strumento di attuazione delle politiche regionali, la Società opera nel rispetto e secondo le linee di indirizzo strategiche indicate nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della legislatura, sulla base di un piano di attività definito ed approvato dalla Giunta regionale. La Società fornisce alla Regione Lombardia informative e rendiconti periodici sull'andamento dei servizi affidati e sulla gestione sociale.

ART. 5

1. Nella sottoscrizione di partecipazioni e nella prestazione di garanzie a qualsiasi titolo, nell'assunzione di obbligazioni e nel finanziamento di ogni singolo ente o società, la Società non può impegnare una quota globale superiore al 25% (venticinque per cento) del suo capitale sociale e delle riserve, salvo giustificati motivi riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione e comunque solo nell'ipotesi di iniziative promosse, od alle

quali partecipi la Regione Lombardia, in ogni caso nel rispetto della normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

2. Nei casi di cui al paragrafo precedente, devono essere assicurate alla Società forme di controllo organico e programmatico giudicate idonee dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITALE SOCIALE -AZIONI - OBBLIGAZIONI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 6

1. Il capitale sociale é di Euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni virgola zero zero) suddiviso in 2.110.000 (duemilionicentodiecimila) azioni da Euro 100,00 (cento/00) cadauna.

ART. 7.

1. Può essere socio della Società solo la Regione Lombardia.

ART. 8

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.
2. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

1. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di azioni, obbligazioni ordinarie e di obbligazioni convertibili, nei limiti delle disposizioni normative applicabili.
2. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte azioni e obbligazioni, anche convertibili, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante al socio o ai possessori di azioni e altre obbligazioni convertibili.

ART. 10

1. La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea e ciò a fronte dell'apporto da parte del socio o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6 del Codice Civile.
2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dal socio in sede di Assemblea straordinaria.

3.La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4.La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione, le modalità di rimborso.

5.Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi, si applica la disciplina di cui al Titolo V, Capo V, Sezione XI del Libro V del Codice Civile.

ASSEMBLEA

ART. 11

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale,.

2. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 12

1. La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato al Socio almeno 8 (otto giorni) prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o posta elettronica ovvero con altre analoghe modalità, l'avviso deve essere trasmesso al recapito comunicato dal socio ed espressamente risultante dal libro soci.

2. L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta del socio unico.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

4. Si reputano regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4, ciascuno dei partecipanti può

tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

6. E' possibile tenere l'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che ne sia data notizia nell'avviso di convocazione
- b) che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

ART. 13

1. Interviene all'Assemblea il socio unico che alla data della stessa risulta iscritto nel libro dei soci. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

2. Il socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà rimanere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

3. Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega é stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

4. E' ammessa anche la procura generale da valersi per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. La rappresentanza non può comunque essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

5. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

ART. 14

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, deliberando sulla distribuzione dell'utile;
- b) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi;

- c) nomina il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone i compensi;
 - d) nomina e revoca il direttore generale ai sensi del successivo art. 23;
 - e) delibera il trasferimento della sede sociale in altro Comune;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
3. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona indicata in sede di riunione dal socio unico.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto del socio, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, proclamare i relativi risultati.
5. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DIRETTORE GENERALE

ART. 15

1. L'amministrazione e il controllo della Società sono esercitati ai sensi dell'art. 2380 e seguenti del Codice Civile secondo il sistema tradizionale, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea la quale, entro detto limite, ne determina anche il numero all'atto della nomina. Tale nomina deve avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di parità di genere.
3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e/o indipendenza previsti dalle disposizioni normative applicabili e dalla regolamentazione finanziaria.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati

dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'Assemblea. Può perciò compiere ogni atto di disposizione patrimoniale, senza alcuna limitazione, essendo di sua competenza quanto per legge non sia in modo tassativo riservato alla deliberazione dell'Assemblea.

6. Al Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, competono le decisioni relative a:

a) l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c) l'istituzione e la soppressione di unità locali ed operative;

d) il trasferimento della sede all'interno del Comune di Milano;

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

7. Le decisioni dell'organo amministrativo sulle materie di cui al paragrafo precedente, lettere a), b) ed e), devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

ART. 16

1. Gli amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

2. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea.

3. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli amministratori originariamente nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea. In caso di rinuncia da parte dell'amministratore al suo ufficio si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.
8. La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

ART. 17

1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume le funzioni il membro del Consiglio di Amministrazione indicato dalla maggioranza dei presenti.

ART. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società, o altrove, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso comunicato con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
2. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai recapiti che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Amministrazione medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che ne sia data notizia nell'avviso di convocazione;
- b) che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il Presidente o il segretario verbalizzante;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

ART. 20

- 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti.
- 3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 21

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.
- 2. La firma sociale spetta, individualmente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere conferita per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari e a Comitati appositamente istituiti.

ART. 22

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, delle altre disposizioni normative applicabili alla Società e del presente statuto, parte delle proprie attribuzioni anche ad uno o più membri dello stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Le deleghe in materia di erogazione del credito sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari, a Comitati appositamente istituiti.

ART. 23

1. L'Assemblea nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone il compenso, i poteri e la durata in carica, con l'osservanza di quanto previsto al precedente art.22. Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione non espressamente determinati dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 24

1. L'Assemblea ordinaria può a sua scelta affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione avente i requisiti di legge.

ART. 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c., nominati dall'Assemblea ordinaria la quale, entro detto limite, ne determina il compenso all'atto di nomina. Tale nomina deve avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di parità di genere.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia. I membri del Collegio Sindacale devono inoltre possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalle disposizioni normative applicabili e dalla regolamentazione finanziaria.
3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 26

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.

2. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5) del Codice Civile.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

ART. 27

1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 24, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

3. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

BILANCI ED UTILI

ART. 28

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al massimo entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile.

ART. 29

1. Parte degli utili netti dell'esercizio deve essere destinata come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- b) il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- c) il 10% (dieci per cento) al fondo rischi.

2. Gli utili netti di esercizio che residuano dopo la destinazione prevista dal precedente paragrafo sono attribuiti secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria.

ART. 30

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

ART. 31

1. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.